



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678  
E - MAIL: [roccasm@roccasm.it](mailto:roccasm@roccasm.it) - PEC: [roccasm@pec.it](mailto:roccasm@pec.it) - SITO INTERNET: [www.roccasm.it](http://www.roccasm.it)

## Ordinanza Sindacale n. 19 del 12-12-2020

**REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 21-11-2020 AVENTE AD OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 NONCHE' DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE- PROSECUZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA ROCCA SANTA MARIA.**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "(...) 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)";
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ";

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** da ultimo il DPCM del 3 novembre 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (in G.U. Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GU n.280 del 10-11-2020) che ha esteso alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

**DATO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e del costante incremento dei casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale e precipuamente sul territorio regionale, che ha portato all'inserimento della Regione Abruzzo tra le "aree del territorio caratterizzate da uno scenario di elevata gravità, e da un livello di rischio alto", ossia nella c.d. "zona arancione" a decorrere dall'11 novembre e per un periodo di 15 giorni, in forza della richiamata Ordinanza del Ministero della salute;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza sindacale n. 16 del 14-11-2020, con la quale è stata disposta la sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il corpo docente dell'unica pluriclasse del plesso scolastico scuola primaria di Rocca Santa Maria con decorrenza dalla data del 16-11-2020 e sino alla data al 20-11-2020 compreso, e facendo salve eventuali successive disposizioni;

**RICHIAMATA** la successiva Ordinanza sindacale n. 17 del 21-11-2020, con la quale è stata disposta la prosecuzione della sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il corpo docente dell'unica pluriclasse del plesso scolastico scuola primaria di Rocca Santa Maria, con decorrenza dal 23-11-2020 e sino a nuova disposizione;

**RILEVATO** a seguito degli esiti delle attività di screening effettuata sugli alunni, il corpo docente ed il personale scolastico, è stata accertata la presenza di casi di positività da Covid 19 ;

**RITENUTO**, tuttavia, disporre comunque la ripresa delle attività didattiche in presenza in tutta sicurezza per gli alunni ed il corpo docente dell'unica pluriclasse del plesso scolastico scuola primaria di Rocca Santa Maria a partire dal 14 dicembre 2020, in relazione ai quali non sussistono obblighi di quarantena o di isolamento volontario precauzionale;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 2000;

#### **REVOCA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 21/11/2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il corpo docente dell'unica pluriclasse del plesso scolastico scuola primaria di Rocca Santa Maria;

#### **DISPONE**

- l'efficacia della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990, a far data dal giorno 14 dicembre 2020,
- la ripresa dell'attività didattica in presenza per gli alunni ed il corpo docente dell'unica pluriclasse del plesso scolastico scuola primaria di Rocca Santa Maria dal giorno **lunedì 14 dicembre 2020**;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rocca Santa Maria;

#### **DISPONE, inoltre,**

- la comunicazione del presente provvedimento a:
  - o Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Civitella – Torricella;;
  - o Al Prefetto della Provincia di TERAMO;
  - o Al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo;
  - o All'Asl di TERAMO – Dipartimento di Prevenzione - siesp@pec.aslteramo.it
  - o Ai Carabinieri Comando Stazione di Valle Castellana;
  - o Ai Carabinieri Forestali Stazione di Rocca Santa Maria.

#### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO  
(Lino DI GIUSEPPE)

